

# Regolamento Edilizio Tipo

---

8 Gennaio 2018

In allegato la Deliberazione del Consiglio regionale del 28 novembre 2017 relativa al “Recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale regionale n. 1 del 4 gennaio 2018.

## **Termine adeguamento comuni: 3 luglio 2018**

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino del regolamento edilizio tipo regionale, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti Edilizi recependo integralmente i contenuti della prima parte “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” nonché l’indice del nuovo schema della parte seconda “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”, integrandone i contenuti nel rispetto della normativa sovraordinata vigente richiamata alla sezione “ISTRUZIONI” in coda agli articoli di cui alla parte seconda. I comuni hanno la facoltà di perfezionare i contenuti della parte seconda in un momento successivo all’adeguamento dei loro REC.

**L’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali avviene secondo la procedura di cui all’articolo 3 “Approvazione del regolamento edilizio”, comma 3 della LR 19/1999 “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.**

## **Recepimento definizioni uniformi**

Il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell’intesa – 20 ottobre 2016 – pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori

vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali.

Il Regolamento Edilizio Tipo regionale ha introdotto al Capo I "Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi", della Parte Prima, i nuovi articolo 43 "Indice di densità territoriale (DT)" e 44 "Indice di densità fondiaria (DF), non presenti nelle voci dell'Intesa (Allegato A), ma previsti e utilizzati a livello regionale per definire la quantità di volume edificato e edificabile su una determinata superficie territoriale e fondiaria.

### **Regime transitorio nei Regolamenti edilizi comunali**

Il regime transitorio dei REC, di cui all'articolo 137 della Parte Seconda "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia", dispone che fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della LR 19/1999 (*5. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.*) in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione *del presente regolamento.*

[31002-Deliberazione del Consiglio Regionale.pdf](#)[Apri](#)